



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO


Via Berni 25, 52011 Bibbiena (Ar)

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA E SCHEMA DI CONTRATTO

VISTO:

IL RUP



PROGETTISTA:

Arch Nora Banchi
Ing. Guido Rossi

DIR. LAVORI:

COLLABORATORI:

LOCALITA':

Serravalle
e Marciano di Bibbiena (Ar)

DATA:

LP 550

PROGETTO ESECUTIVO:

**RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI
ACCESSI PRINCIPALI AI VILLAGGI
DI MARCIANO E SERRAVALLE**

ELABORATO N°:

10

| | |
|--|----------|
| PARTE A: PARTE PRIMA: NORME AMMINISTRATIVE | 4 |
| CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO | 4 |
| Art. 1.1 Oggetto dell'Appalto | 4 |
| Art. 1.2 Ammontare dell'appalto | 4 |
| Art. 1.3 Scelta dell'Appaltatore e Criteri di Aggiudicazione | 5 |
| Art. 1.4 Modalità di Stipulazione del Contratto | 5 |
| Art. 1.5 Categorie dei Lavori | 5 |
| Art. 1.6 Categorie di lavorazioni omogenee - categorie contabili e quota di incidenza mano d'opera | 6 |
| Art. 1.7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto | 7 |
| Art. 1.8 Documenti facenti parte integrante del Contratto | 7 |
| Art. 1.9 Conoscenza delle condizioni di Appalto | 7 |
| Art. 1.10 Fallimento dell'Appaltatore | 8 |
| Art. 1.11 Domicilio dell'Appaltatore. Rappresentante dell'Appaltatore sui lavori | 8 |
| Art. 1.12 Consegnna dei lavori – Consegnna parziale – Ragioni d'urgenza | 8 |
| Art. 1.13 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 9 |
| Art. 1.14 Programma dei lavori | 9 |
| Art. 1.15 Proroghe | 9 |
| Art. 1.16 Sospensione dei lavori | 10 |
| Art. 1.17 Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario, notturno e festivo | 10 |
| Art. 1.18 Penali in caso di ritardo | 10 |
| Art. 1.19 Inderogabilità dei termini di esecuzione | 11 |
| Art. 1.20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini | 11 |
| Art. 1.21 Contabilità dei lavori | 11 |
| Art. 1.22 Anticipazioni e pagamenti degli acconti | 12 |
| Art. 1.23 Pagamento del saldo | 13 |
| Art. 1.24 Ritardi nel pagamento, revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo | 14 |
| Art. 1.25 Cessione del contratto e cessione dei crediti | 14 |
| Art. 1.26 Cauzioni e coperture assicurative | 14 |
| Art. 1.27 Variazioni al Progetto appaltato | 15 |
| Art. 1.28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi | 16 |
| Art. 1.29 Sub Appalto, fusioni, conferimenti e affitto d'azienda | 16 |
| Art. 1.30 Controversie | 18 |
| Art. 1.31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera | 18 |
| Art. 1.32 Risoluzione e recesso dal Contratto | 19 |
| Art. 1.33 Ultimazione dei lavori - Conto Finale | 20 |
| Art. 1.34 Presa in consegna dei lavori ultimati | 20 |
| Art. 1.35 Visita di collaudo e collaudo | 20 |
| Art. 1.36 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore | 21 |
| Art. 1.37 Danni di forza maggiore | 24 |
| Art. 1.38 Occupazioni e danni | 24 |
| Art. 1.39 Sicurezza dei lavori | 24 |
| Art. 1.40 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto | 25 |
| Art. 1.41 Traccialibilità dei pagamenti | 25 |
| Art. 1.42 Schema di contratto di appalto | 25 |

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 50/2016 e smi);
- Regolamento: d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato Generale d'Appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. A.1.1 Oggetto dell'Appalto.

1. L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e delle provviste necessarie per la realizzazione dell'intervento di seguito descritto: **RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI ACCESSI PRINCIPALI AI VILLAGGI DI MARCIANO E SERRAVALLE**
Descrizione sommaria:

Verranno sistemate le rampe di accesso al paese di **Marciano**, le principali strade attraverso le quali si entra nel borgo dal parcheggio principale posto alla base dello stesso, sul lato sud. Verrà migliorata la pubblica illuminazione con l'inserimento di elementi di caratteristiche qualitative più consone ai luoghi (con lanterne tipo SIENA). Ad eccezione di qualche elemento fognario, non si modificheranno gli assetti delle strutture e dei sottoservizi e l'impianto delle sistemazioni già realizzate, ma invece che andare in estensione delle stesse, si propone per le rampe un tipo di pavimentazione in calcestruzzo e massetto architettonico che recuperi maggiormente il carattere originario dei luoghi, accoppiato ad elementi di scalino e cordonato in pietra forte rigata dritta, per le rifiniture particolari, e le cornici e le delimitazioni ove necessarie. Non si prevede il rifacimento delle ringhiere esistenti, è prevista la risistemazione, mediante riallineamento degli elementi esistenti, di una scala a ventaglio in pietra alla base del camminamento centrale.

Per **Serravalle** il progetto prevede invece il seguente articolato intervento:

Realizzazione di una piazza ben definita, mediante una delimitazione della stessa con elementi e funzioni precise quali parcheggi, muretti in pietra locale, aiuole, spartitraffico in pietra. Ampliamento dello spazio pedonale pubblico sicuro di fronte al bar con un terrazzo sempre in pietra e muratura in pietra locale. Sistemazione degli spazi e accessi panchina da cui si gode maggiormente l'panorama verso nord, la valle del fosso di Serravalle e la montagna del Tramignone. Ordine ai parcheggi ed alla manovra bus e camion della NNUU dando comunque la possibilità di manovra agli mezzi in transito (pullman turistici di lunghezza intorno ai 12 metri) che tutt' oggi sono costretti alla manovra per eseguire la curva da Pian del Ponte verso Camaldoli. In questo senso lo spostamento della bachecca del parco di cui alla figura precedente nella posizione indicata nelle tavole 6 e 24, prevista in progetto, non è certa in quanto dovranno essere fatte delle prove di manovra con pulman di adeguata lunghezza per vedere se la larghezza della banchina e del marciapiede (in tutto circa 250 cm), alto solo 3 cm dal piano stradale allo scopo, le consentiranno. In caso negativo sarà mantenuta nella posizione originale. Spostamento dei 3 cassonetti della nn.uu. indifferenziata e n. 3 cassonetti grandi per la raccolta del vetro, della carta e della plastica lungo la strada, subito fuori della piazza, lungo la strada. Nel progetto precedente alcuni di essi sono stati previsti di fronte al vecchio albergo, altri di fronte alla rampa della Stradella. Nell'esecutivo si cercherà di porli tutti lungo questa seconda posizione, se non possibile saranno lasciati di fronte all'ex albergo nascondendoli alla vista dalla piazza con una aiuola ed una siepe oppure portati nella strada inferiore. Il progetto prevede la originaria soluzione, a livello di costi la più onerosa. Spostamento dei pannelli delle iniziative dei gruppi locali e delle attività comunali e della vallata in luoghi che ne permettano visibilità maggiore e che gli stessi servano anche da quinta ad individuare percorsi e direzioni.

Realizzazione di uno specifico accesso dalla piazza, in idonea localizzazione, al cammino medioevale che porta al ponte romanico, mediante marciapiede rinforzato nella fondazione e ribassato a cm 3 (per le manovre dei bus) (l'accesso disabili del nuovo realizzo è comunque consentito da marciapiede esistente e direttamente dal nuovo parcheggio nella parte di piazza posta più in basso).

Sistemazione del fondo della rampa di accesso dalla strada della Consolata alla Piazza soprastante in pietra, che insieme ai marciapiedi i muri in pietra faccia vista incorniciano l'insieme e le restituiscono caratteristiche che armonizzano l'intervento e lo rendono ancora più legato ed unitario fra le varie parti, richiamano il centro storico non lontano e l'identità del posto. Le nuove pavimentazioni della rampa e delle terrazze del bar saranno realizzate in pietra arenaria forte (colombino) e tutta la superficie pavimentata sarà bordata da cordonato in pietra dello stesso tipo e colore delle dimensioni di cm 8x16. Il trattamento superficiale della pietra che dovrà essere fatto è la fiammatura su tutte le parti a vista, in modo da rendere la stessa più resistente alle basse temperature del luogo e nello stesso tempo più vissuta e avente meno effetto di "nuovo". Il colore che si ritiene più idoneo è un grigio con toni abbastanza freddi, tipico della pietra locale (in questa zona, nella storia, vi è stata una fiorente attività di cavatori di pietra, con molta gente che la lavorava). E' prevista la realizzazione di aiuole con cordonato in pietra intorno alle alberature esistenti, da salvaguardare, ed un nuovo impianto di un albero (essenza locale montana tipo acero montano o sorbo) nel centro della piazza.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari agli eventuali particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. A.1.2 Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori a base d'asta, ammonta a **80.500,00** (euro ottantamila cinquecento), cosi' suddivisi:

| TABELLA 1 – PARTE PRIMA | | | | |
|-------------------------|---|-------------|----------|-------------|
| Descrizione | | Importo | | |
| | | A Corpo | A Misura | In Economia |
| | | | | |
| | IMPORTO LAVORI (AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE) | € 55.137,16 | € _____ | € 55.137,16 |
| | COSTO DEL PERSONALE | € 21.562,84 | | € 21.562,84 |
| | ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIB. D'ASTA | € 6.613,00 | - | € 6.613,00 |
| | | | | |
| | TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A) | | | € 78.600,00 |
| | | | | |
| | TOTALE LAVORI A CONTRATTO (A DEDURRE RIBASSO D'ASTA) | | | € 85.213,00 |

Ai sensi del Codice dei contratti, dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. 81 del 2008, i Costi della Sicurezza, male quantificati in € 1.900,00, non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale sarà quindi determinato sulla base dei prezzi unitari offerti dal concorrente in sede i gara, al quale andranno sommati gli oneri per la sicurezza da interferenze, quantificati dalla Stazione Appaltante ed esplicitati negli elaborati di progetto.

Art. A.1.3 Scelta dell'Appaltatore e Criteri di Aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà con il criterio del **prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari**, ai sensi dell'art. 82 del Codice e dell'art. 119 del Regolamento e secondo quanto previsto dal bando di gara o dalla lettera di invito e nel rispetto di quanto previsto dal Codice Appalti, con individuazione automatica delle offerte anomale.

Art. A.1.4 Modalità di Stipulazione del Contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi del Codice dei contratti. L'importo contrattuale come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori che saranno eventualmente previsti rispettivamente **“a misura”** e **“in economia”** negli atti progettuali di eventuali varianti o/e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
 2. Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva in sede di gara della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come **«elenco dei prezzi unitari»**.
 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
 4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
 5. Resta convenuto che è implicita nell'accettazione dell'appalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice, così da far parte integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso descritta: **“L'Impresa, avendo preso piena conoscenza della consistenza ed ubicazione del lavoro, della sua natura e delle condizioni geologiche, idrologiche, topografiche, nonché di viabilità per l'accesso al medesimo e per l'installazione del cantiere, delle possibilità di allacciamento alla rete idrica ed elettrica, ed avendo particolarmente esaminato il progetto nei riguardi costruttivi, dichiara che, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto di tutte le condizioni locali”**

Art. A.1.5 Categorie dei Lavori

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 secondo la ripartizione e gli importi riassunti nella seguente tabella:

| TABELLA 2 – PARTE PRIMA | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------------------|
| | Descrizione Categorie Allegato A d.P.R. n. 207/10 | IMPORTO | % incidenza sul totale |
| a) | Categoria Prevalente | | |
| OG3 | Costruzione manutenzione o ristrutturazione di strade e relative opere complementari e accessorie | € 85.213,00 | 100,0% |
| b) | Categorie con incidenza > 10% o > 150.000,00 € | - | - |
| | NESSUNA | --- | --- |
| | IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA oo.ss.. compresi | € 85.213,00 | 100% |
| | | | |

Art. A.1.6 Categorie di lavorazioni omogenee - categorie contabili e quota di incidenza mano d'opera

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui al Codice dei contratti, agli articoli 43, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, sono indicati nella seguente tabella:

| TABELLA 3 – PARTE PRIMA | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| Categ. | Descrizione delle Categorie di lavoro | IMPORTO | % incidenza sul totale |
| (OG3) | <i>Lavori stradali</i> | € 78.600,00 | |
| Sotto soglia | | | |
| | <i>Oneri della Sicurezza</i> | € 6.613,00 | |
| | IMPORTO TOTALE | € 85.213,00 | 100,00% |

Art. A.1.7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. A.1.8 Documenti facenti parte integrante del Contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto, si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previste dagli elaborati facenti parte del progetto esecutivo, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

Ai sensi dell'art 137 del DPR 207/2010 fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- b) il capitolato speciale sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del Codice;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

I Piani di sicurezza previsti dal Codice potranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano Generale. Detti aggiornamenti dovranno comunque sempre essere verificati ed approvati dal "Coordinatore per l'esecuzione" in materia di sicurezza. In mancanza di tale "figura" le variazioni saranno approvate dal Direttore dei Lavori. In quest'ultimo caso il Direttore Tecnico di cantiere responsabile del rispetto del Piano di sicurezza di cui al Codice Appalti.

Negli Appalti con la presenza di più Imprese in Associazione temporanea, o con Consorzi, tutti gli obblighi sopra riportati saranno a carico dell'Impresa Mandataria o designata quale capogruppo

I piani sopracitati sono, ai sensi del Codice Appalti, parte integrante del Contratto. I Contratti, se sprovvisti dei Piani di sicurezza, sono nulli.

Art. A.1.9 Conoscenza delle condizioni di Appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. *Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.*

3. *L'offerta per le opere di cui al presente Capitolato implica, da parte dei partecipanti ed in particolare dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali cavi, condotte ecc. la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa ne debba essere allontanata), l'esistenza di idonei scarichi fognari ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltatore.*

Ad attestazione della suddetta conoscenza, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione, così come previsto dal Bando di Gara.

Art. A.1.10 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente dal Codice dei contratti.

Art. A.1.11 Domicilio dell'Appaltatore. Rappresentante dell'Appaltatore sui lavori

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendenti dal Contratto d'Appalto, su istanza del Direttore dei Lavori o del responsabile unico del procedimento, possono essere a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

A nome dell'art. 4 del C.G.d'A., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del Contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'impresa dovrà comunicare il nominativo e recapito telefonico di una persona responsabile da poter contattare in caso di emergenza e/o necessità quando il cantiere non è operativo; in caso di chiusura del cantiere per ferie, dovrà esserne data preliminare comunicazione al RUP.

Per lavori di particolare rilevanza tecnica od economica la Stazione Appaltante potrà richiedere, anche in fase di bando di gara, che la direzione tecnica dei lavori da parte dell'Appaltatore, sia affidata ad un tecnico competente in materia, che assumerà la responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, dovrà presentare una valida dichiarazione scritta per l'accettazione dell'incarico.

Art. A.1.12 Consegnna dei lavori – Consegnna parziale – Ragioni d'urgenza.

La consegna dei lavori può essere prevista in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e, dal Codice dei contratti.

L'avvio dei lavori dovrà avvenire entro 15 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 1.18 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di Progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. La consegna dei lavori deve risultare da Verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art.154 del Regolamento; dalla data del Verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Nei casi in cui:

- l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito:** il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (vi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante:** si procederà nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 157 del Regolamento.

Qualora vi siano **RAGIONI D'URGENZA**, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori a procedere subito dopo l'aggiudicazione definitiva alla consegna dei lavori. In tal caso il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del Contratto. Il processo Verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del Contratto il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni.

Art. A.1.13 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del "VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI".

3. Ai sensi dell'art. 199 comma 2 del Regolamento "il **certificato di ultimazione** può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a **15 giorni**, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. *Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.*

Art. A.1.14 Programma dei lavori

L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro **15 (quindici) giorni** dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei Certificati di pagamento.

E' fatto obbligo all'appaltatore di produrre quindi, con scadenza quindicinale un report dettagliato sull'andamento dei lavori sulla scorta del programma lavori di cui al precedente paragrafo.

Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante, l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire in variante al programma originariamente concordato - l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore deve tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- della eventuale difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto;

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Art. A.1.15 Proroghe

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere fatta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

Art. A.1.16 Sospensione dei lavori

E' ammessa la Sospensione dei Lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una Variante in Corso d'Opera nei casi previsti dal Codice Appalti, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del Contratto. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

La Sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'Appalto. Nel caso di Sospensione dovuta alla redazione di Perizia di Variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel Progetto.

E' facoltà della D.L., nei lavori stradali e qualora ne ravveda la necessità, ordinare una Sospensione Lavori prima della realizzazione delle pavimentazioni stradali superficiali, ciò al fine di consentire un opportuno assestamento della fondazione e/o pavimentazione stradale già eseguita. Tale Sospensione Lavori non potrà avere durata superiore a 6 (sei) mesi. Per tale sospensione l'Appaltatore nulla avrà da richiedere e/o da pretendere e dovrà tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione dei Lavori.

Per la sospensione dei lavori, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori, per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 159 del Regolamento, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 160 del Regolamento.

Art. A.1.17 Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario, notturno e festivo

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 27 del C.G.d'A., l'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrono motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, è previsto in progetto o nei documenti forniti dall'appaltatore in sede di offerta nei casi di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori potranno svolgersi ininterrottamente o condizioni eccezionali, lavori in notturna-nei giorni di sabato o di ferragosto, e l'Appaltatore ne dovrà tener conto in sede di offerta.

Qualora il direttore lavori ne ravvisi la necessità per ragioni tecniche particolari o di sicurezza non specificate in progetto o nei documenti allegati all'offerta dell'appaltatore, su autorizzazione del responsabile del procedimento, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo in questo caso il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. A.1.18 Penali in caso di ritardo

1) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2) Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. A.1.19 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolo generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dagli Enti competenti in materia Ambientale per motivi non attribuibili alla Stazione Appaltante o dal personale ispettivo di del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all'articolo, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo.

Art. A.1.20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **60 (sessanta) giorni** naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. A.1.21 Contabilità dei lavori

Dovrà avvenire nel rispetto di quanto alla PARTE II, Titolo IX del Regolamento. Si precisa quanto segue:

LAVORI A CORPO rif. art. 184 del Regolamento

1 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori ai sensi di quanto all'art. 53 comma 4 del Codice Appalti

2 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati di progetto, nessuno escluso. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

In ogni caso nei lavori a corpo devono sempre intendersi ricompresi nel prezzo offerto tutti quei lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili e necessari alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3 La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'**art. 1.6 Tabella 3**, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4 La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5 Il costo del personale e gli oneri per la sicurezza sono valutati in percentuale sulla scorta dell'avanzamento delle opere eseguite cui si riferiscono.

LAVORI A MISURA rif. art. 185 del Regolamento

1 La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolo speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2 Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3 Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari al netto del ribasso d'asta desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

5. Il costo del personale e gli oneri per la sicurezza per la parte a misura sono valutati in percentuale sulla scorta dell'avanzamento delle opere eseguite cui si riferiscono.

LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010.

VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA art. 180, commi 4 e 5, del Regolamento

I manufatti relativi alle opere prefabbricate il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, possono essere accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la **metà** di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. A.1.22 Anticipazioni e pagamenti degli acconti

E' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o comunque secondo le disposizioni di legge. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In particolare:

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile;

All'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, è erogata l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti fatto salvo quanto disposto in termini di polizze all'art. 2.17 punto 5 del presente Capitolato;

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

1 L'Impresa avrà diritto al pagamento in acconto, in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di **40.000,00 € (euro quarantamila/00)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

2 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, entro 30 giorni dalla data di maturazione del SAL, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, ENTRO 45 gg dalla data di maturazione di ogni stato d'avanzamento lavori ai sensi dell'art. 143 c. del Regolamento.

3 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, è facoltà della Direzione Lavori provvedere alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5 In deroga alla previsione del comma 1 sull'importo minimo delle rate di acconto, è facoltà della Stazione Appaltante procedere all'emissione di uno stato di avanzamento per un importo inferiore, solo in corrispondenza dell'ultima rata di acconto, purchè i lavori si siano svolti regolarmente e senza contestazioni o conteziosi. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

6 Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e, dal Codice dei contratti, **l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata**:

- a) all'acquisizione d'ufficio del **DURC**, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti con subappaltatori o cattimisti, dovrà trasmettere entro 20 giorni dal pagamento effettuato a suo favore le **fatture quietanziate** relative ai **subappaltatori** o **cattimisti**; tali disposizioni si applicano anche nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, ai sensi dell'art. 15 della Legge 180/2011 ("Statuto delle Imprese");
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di **tracciabilità** dei pagamenti;
- d) per i pagamenti di un importo superiore a diecimila euro: agli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

7 In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la **quantificazione** dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento **trattenendo** una somma **corrispondente** ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010.

8 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. A.1.23 Pagamento del saldo

1 Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal direttore di lavori entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia nulla ostendo, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5 Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7 L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. A.1.24 Ritardi nel pagamento, revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

1 Ai sensi del Codice Appalti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. In deroga a quanto previsto

2 In deroga a quanto previsto dal comma 1 per i casi previsti da legge si procederà come previsto dal Codice Appalti.

3 I ritardi nel pagamento delle rate di acconto o saldo sono disciplinati dal Codice Appalti

Art. A.1.25 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dal Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Art. A.1.26 Cauzioni e coperture assicurative

Valgono le norme prescritte dal Codice Appalti, dal Titolo VII – "Garanzie", del Regolamento e successive modifiche ed aggiornamenti. Le polizze devono essere conformi agli schemi tipo allegati al D.M. Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

1) **Cauzione provvisoria.** L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una garanzia il cui importo è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del importo dei lavori, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione come previste dall'art. 75 del codice Appalti e dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta ai sensi del codice Appalti.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- 2) **Cauzione definitiva.** L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci percento) dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento). Lo svincolo della garanzia avverrà secondo la disciplina di cui all'art. 113 del Codice. La mancata presentazione della garanzie determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto dal Codice Appalti.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, (ai sensi del Codice Appalti), di cui ai punti 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

- 3) **Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.** Ai sensi, del Codice Appalti l'esecutore dei Lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti aggiudicatari o realizzatori, da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinante, salvo quelli derivanti da errori di Progettazione, insufficiente Progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. Le somme assicurate sono previste come segue:

Partita 1 Opere: corrispondente all'importo di contratto al lordo dell'IVA

Partita 2 Opere preesistenti: 30% dell'importo di partita 1

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il massimale relativo alla Responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari almeno a Euro 500.000,00 per ogni sinistro (5% del costo assicurato per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro).

- 4) **Polizza di assicurazione indennitaria decennale.** Ai sensi, del Codice Appalti per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con Decreto del Ministero LL. PP. 01 dicembre 2000, l'esecutore dei Lavori è inoltre obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

I massimali per le assicurazioni di cui sopra sono stabiliti dagli artt. 125 e 126 del Regolamento.

- 5) Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi. Ai sensi dell'art. 235 del Regolamento l'esecutore dei lavori dovrà costituire **garanzia fidejussoria al fine del pagamento della rata di saldo;**

Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

- 6) Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall'appaltatore **coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.** Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dal Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5 del codice. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui, al Codice dei contratti, la mandataria presenta anche le garanzie assicurative prestate dalle imprese mandatarie raggruppate in verticale, per le rispettive responsabilità "pro quota".

Nel caso di articoli di contrasto con quanto previsto in questo articolo di Capitolato Speciale d'appalto e nel bando di gara prevale quanto specificato nel bando.

Art. A.1.27 Variazioni al Progetto appaltato

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio

dei lavori eseguiti in più o in meno. Le varianti al progetto in corso d'opera sono regolate da quanto agli articoli 106,132 del Codice, 161 e 162 e 43 comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010 .

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa varianti o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, come previsto dall'art. 161 del Regolamento.

Nello specifico le varianti sono ammesse dei casi previsti dal Codice Appalti e possono determinare **“Variazioni ed addizioni al progetto approvato”** disciplinate dall'art. 161 del d.P.R. n. 207 del 2010 o in **“Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore”** disciplinate dall'art. 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 art. 132 del Codice Appalti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella **Tabella 3 parte prima**, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque) per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti nonché l'adeguamento dei piani operativi.

Art. A.1.28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi dell'art. 163 del Regolamento.

Art. A.1.29 Sub Appalto, fusioni, conferimenti e affitto d'azienda

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del 20% per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto ai sensi del Codice dei Contratti. Il subappalto ed il cottimo delle opere sono soggetti a quanto stabilito dal Codice Appalti e dall'Art. 170 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010 e dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81

1 Ai fini del subappalto le categorie di cui si compone l'Appalto sono quelle riportate nella Tabella 2 – Parte Prima. Si precisa quanto segue:

- a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
- b) i lavori appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
- c) i lavori appartenenti a categorie specializzate diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero;
- d) i lavori di importo inferiore al 10% e a euro 150.000, indicati all'art. 1.5 – Tabella 2 – lett. c) ai soli fini del subappalto, possono essere subappaltati per intero; l'importo subappaltato non concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1. Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 o, in alternativa, dell'attestazione SOA nella categoria pertinente ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.

2 L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni di cui all'art. 118 commi 2 e 8 del Codice:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - devono essere indicati i prezzi unitari applicati, oltre ai costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008;
 - devono essere riportati il codice CIG ed il codice CUP relativi all'intervento e l'inserimento delle clausole in merito alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi **dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010**, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- 1) istanza di autorizzazione al subappalto sottoscritta dal titolare o legale rappresentante contenente:
 - dichiarazione sull'oggetto dei lavori e relative categorie di cui si richiede il subappalto ed il relativo importo;
 - dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - dichiarazione di aver favorevolmente verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con le modalità di cui all'allegato XVII.
- 2) MODELLO GAP per impresa subappaltatrice (se il contratto principale è di importo superiore a € 51.600,00).

- d) che all'istanza di cui al punto c) venga allegata la seguente documentazione:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo: SOA o viceversa per subappalti di importo inferiore ai 150.000,00 € i seguenti documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del Regolamento:
 - C.R.E. di lavori per importo pari a quello del contratto di subappalto;
 - autodichiarazione relativa all'attrezzatura tecnica a disposizione;
 - Bilanci o dichiarazione dei redditi relativi agli ultimi 5 anni che attestino che il costo sostenuto per il personale dipendente non sia inferiore al 15% dei lavori oggetto del subappalto;
 - 2) dichiarazione conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante resa dal titolare o legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante
 - posizione assicurativa INPS / INAIL e Cassa Edile e dati necessari alla richiesta del DURC da parte di questa Stazione Appaltante:
 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registo imprese;
 - insussistenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - 3) dichiarazione, conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante, resa da: **tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, di insussistenza cause di esclusione degli appalti di al Codice Appalti;
 - 4) dichiarazione, conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante, resa dal titolare o legale rappresentante per ciascun amministratore o direttori tecnici o dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, **cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione dell'istanza di subappalto** di insussistenza cause di esclusione degli appalti di cui al Codice Appalti;

5) dichiarazione, conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante, (per le Società per Azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata) resa dal titolare o legale rappresentante ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187 /91
3) le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 : "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni e integrazioni;

3 Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell' allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al, Codice dei contratti;

5 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

7 Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui al Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

9. L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al R.U.P., per tramite del D.L., entro sette giorni dalla loro sottoscrizione, i contratti di subappalto e i subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nei quali dovranno essere inseriti, pena nullità assoluta:

- a. Il codice identificativo di gara (CIG) e il codice C.U.P. dell'appalto pubblico;
- b. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato del subappaltatore o subcontraente;
- c. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate dal subappaltatore o subcontraente ad operare su di esso;
- d. Un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Qualunque successiva modifica relativa ai dati comunicati di cui alle precedenti lettere b. e c., dovrà essere tempestivamente comunicata dall'appaltatore al R.U.P..

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui sopra, sarà oggetto di specifica segnalazione alla Prefettura per l'avvio del procedimento sanzionatore previsto dall'art. 6 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 2.21. Responsabilità in materia di subappalto

1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2 Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4 Fermo restando quanto previsto ai sensi, del Codice dei contratti è considerato subappalto **qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera**, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Si precisa

conseguentemente in questa sede che i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunque comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno 7 giorni prima all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5 Ai sensi, del Codice dei contratti gli interventi che si configurano come *"lavoro in quanto tale"* sono soggetto alla disciplina autorizzatoria di cui all'art. 118 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 D.Lgs. 50/2016 come peraltro precisato anche *dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici determinazione 13 Marzo 2003 n. 7*.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 2.22. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, **entro 20 (venti) giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti o subcontraenti ex art. 15 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Statuto delle Imprese" (Forniture con posa in opera) , con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista o del subcontraente ex art. 15 L. 180/2011 entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Art. A.1.30 Controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento dell'accordo bonario disciplinati dall'art. 240 del Codice dei Contratti.

E' escluso il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie derivanti dal Contratto di Appalto saranno attribuite alla competenza del Foro di Vicenza.

Art. A.1.31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1 L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2 Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3 Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

4 In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5 Ai sensi degli *articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008*, nonché *dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010*, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6 Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7 La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore ai sensi di quanto all'art. 55 comma 5 lettera i.

Art. A.1.32 Risoluzione e recesso dal Contratto

1 La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite come previsto dal Codice Appalti.

2 L'Ente Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi, del Codice Appalti;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ai sensi del Codice Appalti;
- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo alle obbligazioni di Contratto, per inadempimento dei Contratti di cattimo, ai sensi del Codice Appalti e con le modalità, i tempi e conseguenze ivi indicate.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti, dal Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

3 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione con un preavviso di 20 gg. della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori nel rispetto di quanto previsto all'art. 138 del Codice Appalti

4 Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori redatto secondo le modalità di cui all'art. 223 del Regolamento, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo dei contratti.

5 Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi, del Codice Appalti l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di **giorni 15** naturali e consecutivi salvo circostanze particolari accertate dalla Direzione Lavori per cui la Stazione Appaltante si riserva un termine specifico.

Art. A.1.33 Ultimazione dei lavori - Conto Finale

L'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata A.R., la quale, senza ritardo alcuno dal ricevimento della comunicazione e comunque entro 10 gg naturali e consecutivi, disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito Certificato ai sensi dell'art. 199 del Regolamento, se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

In ogni caso alla data di scadenza del Contratto il Direttore Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio di 60 giorni per il completamento di opere, accertate dalla Direzione Lavori e riportate nel certificato di Ultimazione, non incidenti sulla funzionalità dei lavori. Si precisa che il mancato rispetto di tale termine determina l'inefficacia del Certificato di ultimazione lavori.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati in un tempo prescritto. In caso contrario l'Amministrazione potrà provvedere con altri mezzi e il costo sarà addebitato, oltre ad eventuali danni e costi generali, all'impresa Appaltatrice.

Il Conto Finale di cui all'art. 200 del Regolamento dei lavori dovrà essere compilato **entro 30 giorni** dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori correlato di una relazione conforme a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 200 del Regolamento.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni. Qualora l'esecutore entro tale termine non sottoscriva il Conto Finale e non confermi eventuali riserve iscritte nel Registro di Contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato ai sensi dell'art. 200 comma 3 del Regolamento. Verranno in questa sede rigettate riserve per oggetto o per importo diverse da quelle iscritte nel Registro di Contabilità.

Art. A.1.34 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 230 del Regolamento si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima dell'emissione del certificato di Collaudo Provvisorio.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta; l'organo di Collaudo procederà in tal caso a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 230 del Regolamento e ad accettare che l'occupazione ed uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza pregiudizio delle condizioni Contrattuali.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Art. A.1.35 Visita di collaudo e collaudo

Il collaudo deve essere ultimato non oltre **6 (sei) mesi** dall'ultimazione dei lavori. Nei limiti previsti nel Codice Appalti, il collaudo è sostituito sempre dal Certificato di Esecuzione lavori per opere di importo fino a € 500.000 o a giudizio della Stazione Appaltante per opere sino al milione di Euro. In tale **Il Certificato di Regolare Esecuzione**, a norma dell'art. 237 del Regolamento deve essere redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal responsabile del procedimento nel termine di **3 (tre) mesi** dall'ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del Certificato stesso come previsto dal Codice Appalti. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno si potranno effettuare anche collaudi parziali delle opere con consegna parziale delle stesse all'Amministrazione.

Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. A.1.36 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono inoltre a carico dell'Impresa e devono intendersi compresi e compensati nei prezzi di appalto ovvero rientrati tra le spese generali a carico dell'Appaltatore, anche i seguenti oneri ed obblighi:

- 1) **Pulizia del piano viabile.** Il piano viabile dovrà risultare al termine di ogni operazione di impianto, o di manutenzione, assolutamente sgombro da rifiuti e residui di lavorazione in genere; l'eventuale presenza di residui di lavorazione quali inerti, terra, conglomerato bituminoso dovrà essere asportata dal piano viabile con spazzolatura a fondo e, ove occorra, con lavaggio per mezzo di abbondanti getti d'acqua. In particolare, la segnaletica orizzontale che risultasse sporcata con terriccio/altro dovrà essere accuratamente pulita tramite lavaggio;
- 2) **Predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa.** L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita cartellonistica e segnalazione luminosa, nei tratti stradali interessati dai lavori. La segnaletica dovrà corrispondere ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i., e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal D.M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
- 3) **La custodia e la sorveglianza**, nonché il mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire la riparazione conseguente.
- 4) **Assicurare il transito lungo le strade** ed i passaggi pubblici e privati che venissero intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le necessarie segnalazioni; studiare con la Direzione dei Lavori e/o con la Stazione Appaltante eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti e/o percorsi alternativi consigliati rispetto alla strada interessata dai lavori. La segnaletica sia di cantiere che di indicazione e i relativi apprestamenti saranno a carico dell'appaltatore.
- 5) Relativamente alle asfaltature di tratti stradali, apporre con almeno due giorni di anticipo sull'effettivo inizio dei lavori, **segnali di preavviso** di dimensioni 90 x 135, al fine di preavvertire gli utenti dei disagi dovuti ai lavori di asfaltatura. Andranno disposti in numero minimo di due, uno per ogni lato della sede stradale interessata dai lavori.
- 6) Per interventi di rifacimento parziale o completo dei piani viabili: la pulizia del piano viabile mediante motoscopio, compresa la scigliatura dei bordi della strada effettuata con motograeder o mezzo similare, la fresatura degli attacchi inizio e fine strada per una lunghezza non inferiore a ml 5,00 compreso il trasporto a rifiuto del materiale fresato, la fornitura e stesa di mano d'attacco (emulsione bituminosa) in quantità minima di grammi 800 per metro quadrato, la fornitura di contenitori per il prelievo di conglomerato da sottoporre a verifiche e controlli, il pagamento delle pesate in numero illimitato di controllo effettuate su pese pubbliche o private, la rifilatura dei bordi irregolari a fine lavoro, la presenza costante di una fresa nel cantiere, lo spostamento o gli interventi da eseguire nel raggio di 2 Km dai cantieri indicati nel computo metrico, la guardia sia diurna che notturna, la rimozione del conglomerato a freddo sull'esistente pavimentazione mediante mezzo meccanico (bobcat munito di fresa o mezzo similare) o manuale, le ricariche dovranno essere effettuate con macchina vibrofinitrice pari a zero raccordando i punti sommitali del colmo e bordo stradale, il personale addetto al movierato per la sicurezza e circolazione stradale in numero adeguato ad ogni singola situazione con un minimo di 2 persone, tutta la manodopera ed i mezzi necessari per lo svolgimento della lavorazione prevista (finitrice, motograeder, motoscopio, rullo compressore ecc), i tutto come indicato nella parte 2 del presente capitolo all'art. 1.
- 7) Il rispetto delle norme in materia **trattamento e la tutela dei lavoranti**.
- 8) E' fatto obbligo per le strade che presentano problematiche di circolazione del traffico, da valutare di concerto fra la D.L. e l'Impresa, che i lavori vengano eseguiti di sabato e/o in corrispondenza di periodi di chiusura delle scuole.
- 9) L'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualità, provenienza dei materiali da impiegare di cui all'art. 167 del regolamento nonché degli articoli 16 e 17 del **capitolato Generale d'Appalto**.
- 10) **La formazione del cantiere** ivi compresi gli apprestamenti e tutta la segnaletica necessaria prevista dal vigente codice della strada e dal Piano di sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità (anche con opere provvisionali) delle comunicazioni, dei sottoservizi, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti nell'ambito del cantiere ed interessate dai lavori. Inoltre l'osservanza delle norme sulla disciplina e buon ordine dei cantieri in conformità dell'art. 6 del C.G.A.
- 11) Le spese generali di cui all'art. 32 comma 4 del Regolamento. Inoltre l'onere delle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per

permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per: tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In particolare, nel caso siano necessari interventi sui sottoservizi, da parte degli Enti Gestori, l'Impresa è tenuta a contattarli, programmare e coordinare gli interventi, senza che nulla gli sia dovuto per eventuali rallentamenti o fermi cantiere nell'attesa degli interventi stessi.

- 12) **Far eseguire presso istituti e laboratori specializzati, tutte le esperienze e prove** che verranno in ogni tempo ordinate dalla D.L. o dall'organo di collaudo, quali ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti, a norma dell'art. 167 comma 7 del Regolamento. Gli oneri per tali prove saranno a carico dell'appaltatore qualora si riferiscano all'utilizzo di eventuali materiali diversi da quelli previsti in progetto
 - 13) **Il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'Appalto e la relativa progettazione esecutiva**, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc.. che al riguardo fossero prescritti. I calcoli strutturali quando non effettuati in fase progettuale. Le verifiche, il recepimento e la controfirma, per accettazione da parte di un tecnico abilitato per conto dell'Impresa, dei calcoli effettuati in fase progettuale. L'acquisizione delle autorizzazioni e pareri necessari, per tutte le opere in c.a. o di consolidamento (anche a carattere provvisorio), in base alle condizioni di carico stabilite dalla D.L.; disegni e calcoli dovranno essere consegnati alla D.L. in tre copie. L'esame ed accettazione dei calcoli da parte della D.L. non esonerà la buona riuscita e stabilità dell'opera.
 - 14) **L'esecuzione di dettagliati rilievi pianoaltimetrici** lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla D.L. in rapporto alla configurazione del terreno, da presentare, completi anche delle indicazioni delle opere da eseguire, in tre copie alla D.L. per l'accettazione.
 - 15) **La fornitura degli strumenti metrici e topografici** e le prestazioni di mano d'opera necessari per l'esecuzione di rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
 - 16) **La fornitura di fotografie delle opere in corso**, nei vari periodi dell'Appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicate dalla D.L.
 - 17) La fornitura e posa in opera dell'apposita **tabella provvisoria indicante i lavori, delle dimensioni minime di cm 200x150** eseguita su indicazione della Stazione Appaltante e del cartello informativo da predisporsi con dimensioni minime di cm 200 x 150.
 - 18) Le **segnalazioni diurne e notturne** mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi traffico, per l'incolumità delle persone, animali e cose e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere secondo l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Nuovo Codice della Strada.
 - 19) Fornire alla D.L. i **dati statistici quindicinali** relativi alla mano d'opera impiegata; per ogni giorno di ritardo nella comunicazione verrà applicata la penale prescritta all'art. 2.13 del presente CSA.
 - 20) L'Impresa è tenuta alla **manutenzione di tutte le opere eseguite sino alla data di garanzia**, ciò anche in periodo di sospensione dei lavori di qualsiasi tipo (legittima, illegittima, per causa di forza maggiore, ecc..), nonché deve permettere l'uso appena ultimate, previa redazione di un "Verbale di Consegnazione Provvisorio" e nel quale sarà precisato che da quel momento la manutenzione sarà a carico dell'Ente Appaltante, anche quando a tutti gli effetti sono ancora in sua consegna. Sarà obbligo dell'Appaltatore provvedere, a sua cura e spese, sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, alla manutenzione delle opere realizzate, restando a suo carico ogni responsabilità, sia civile che penale, essendo l'Impresa stessa garante dei lavori e forniture eseguite. Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L. con ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa sarà a carico dell'Impresa stessa.
 - 21) La stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere strettamente attinenti al Progetto, quali **spostamenti di servizi in sottosuolo** o aerei od anche non attinenti con il lavoro (purché quest'ultime non intralciino i lavori contrattuali), in economia o a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa opporsi o richiedere ulteriori compensi oltre a quanto stabilito dal Contratto.
- L'Appaltatore inoltre è tenuto a **coordinare le proprie attività in cantiere, sentito il Direttore dei Lavori, con le altre Ditte** al fine di non ostacolarsi, per quanto possibile, a vicenda.
- 22) L'Appaltatore è tenuto a **mettere a disposizione**, su richiesta del D.L., personale, materiali e mezzi d'opera al fine dell'esecuzione di lavori in **economia** i quali saranno compensati con i relativi prezzi in elenco. Le prestazioni in economia attinenti alle opere appaltate devono essere eseguite dall'impresa solo su specifico ordine impartito di volta in volta dalla D.L.. le corrispondenti distinte devono essere presentate, complete di data, indicazione dei nominativi degli operai e dei mezzi e materiali impiegati, dall'impresa, datate e firmate, alla D.L. per la verifica e le osservazioni del caso, non oltre il 5° giorno successivo alla data dell'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono. Trascorso tale termine l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della D.L.
 - 23) Lo **smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni e scavi e fresature** del conglomerato bituminoso, comprese terre e rocce da scavo, del quale è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all'allontanamento mediante trasporto in discarica autorizzata, compreso l'onere della relativa indennità, o altra forma di smaltimento prevista dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
 - 24) Lo **sgombero a lavori ultimati** di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio del cantiere, ecc..
 - 25) Le **spese per le operazioni di collaudo**, compresi operai, attrezzature e mezzi d'opera, con esclusione degli onorari dei collaudatori stessi.
 - 26) Provvedere al pagamento di tutte le **copie e stampe di elaborati relativi al Progetto**, richiesti ai progettisti o alla D.L..

- 27) Il provvedere a sua cura e spese ad ogni **eventuale occupazione temporanea** di aree adiacenti ai lavori non previste in progetto per qualsiasi causa da essi dipendente escluse quelle per espropri.
- 28) **L'esecuzione, con precedenza sugli altri lavori, delle opere di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali e di falda,** le sistemazioni idrauliche previste nel Progetto appaltato, nonché tutte quelle che in corso d'opera si rendessero necessarie e venissero ordinate con Ordine di Servizio dalla D.L.. Non potranno essere inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte a pericolo di danni per mancata tempestiva esecuzione delle opere sopraindicate.
- L'Impresa deve provvedere inoltre:
- all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi;
 - provvedere alla immediata ricostruzione delle recinzioni private, demolite nell'ambito dei lavori, entro e non oltre il termine massimo di 15 (quindici) giorni. Su "Verbale di Constatazione" della D.L. di mancata ottemperanza della sopracitata prescrizione sarà applicata una penale giornaliera come stabilita all'art. 2.13 del presente CSA. La reiterata violazione del termine massimo di ricostruzione delle recinzioni è considerata grave inadempimento e comporterà proposta di risoluzione del Contratto al Committente in danno all'Impresa.
- 29) Per lavori in variante al progetto proposti dall'Appaltatore e accettati dalla D.L. nella fase esecutiva dell'appalto a tutte le spese relative all'esecuzione di **indagini geotecniche e geologiche** che si rendono necessarie a discrezione della D.L. quali: prove, sondaggi geognostici, prelievo dei campioni di terreno, prove di laboratorio e relazioni portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- 30) Il **risarcimento** degli eventuali **danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e la D.L..
- 31) Sarà d'obbligo l'assunzione di un **Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, (geometra, ingegnere o architetto), regolarmente iscritto all'albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. L'Impresa dovrà fornire alla direzione lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e da quest'ultimi accettato. Detto Direttore del cantiere dovrà fungere anche da rappresentante dell'Appaltatore e dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, i capo cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacità o grave negligenza; L'Appaltatore è tenuto, dietro motivata richiesta da parte della Direzione Lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo direttore di cantiere, a norma dell'art.6 del C.G.A. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- 32) L'impresa appaltatrice, e le imprese subappaltatrici, hanno l'obbligo di nominare il **referente di cantiere** per ciò che concerne gli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute da attuare nei cantieri. Il referente deve firmare per accettazione l'incarico affidatogli dal datore di lavoro e assicurare la presenza in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore della propria impresa.
- 33) Qualora, nell'esecuzione delle opere, sia necessario porre in "**massa fuori esercizio di sottoservizi esistenti**" , quest'ultima operazione dovrà essere concordata con la Direzione Lavori e l'Ente gestore, essere più contenuta possibile e per ogni intervento non si potranno superare le 6 (sei) ore, fatti salvi particolari accordi. **Gli oneri per la messa fuori esercizio dei sottoservizi, sia interrati che aerei, sono a totale carico dell'Appaltatore.**
- 34) Sono a carico dell'Appaltatore gli **as built** dei lavori eseguiti, da consegnare su supporto informatico nel formato indicato dalla Stazione Appaltante e dovranno comprendere:
- a) Planimetrie su Carta Tecnica Regionale o su Rilievo planimetrico, sulle quali dovranno essere indicati:
 - 1 - i tracciati delle opere, quotate planimetricamente;
 - 2 - le denominazioni delle zone e/o aree sulle quali sono stati eseguiti i lavori;
 - 3 - i tipi di materiali utilizzati e le principali caratteristiche dimensionali;
 - 4 - i manufatti realizzati con la quotatura in planimetria rispetto ad almeno due spigoli di fabbricati prospicienti o altri elementi fisici fissi e la quotatura altimetrica, rispetto alla rete di capisaldi;
 - 5 - il verso e il valore delle pendenze delle tubazioni posate;
 - 6 - la distanza dei condotti dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in modo che esso possa essere individuato in ogni tempo;
 - 7 - i condotti preesistenti che fossero stati eventualmente demoliti, opportunamente evidenziati.
 - 8 - tutte le interferenze (Telecom, ENEL, Acquedotto, ecc...) riscontrate durante lo scavo in sottopassaggio o in sovrappassaggio con relativa quotatura, planimetrica o altimetrica, e descrizione della loro natura (cavo ENEL, tubo DN ecc.);
 - b) I disegni dei manufatti, in scala appropriata e precisamente:
 - 1 - piante e sezioni dei manufatti realizzati per ogni tipologia adottata;
 - 2 - piante e sezioni delle eventuali camerette d'ispezione con salti di fondo, degli eventuali sifoni e sottopassi, delle camerette di sollevamento e di ogni manufatto speciale in genere.
- Su tutti i disegni dovranno essere inoltre indicati:
- 1 - i capisaldi ai quali è stata riferita la quotatura altimetrica;
 - 2 - la data di esecuzione del disegno.
- La simbologia, i tratti, i layers di collocazione dovranno essere concordati con la Direzione dei Lavori.

La consegna da parte dell'Appaltatore degli as built di cui al comma precedente è condizione necessaria per l'emissione e liquidazione del Conto Finale e per il buon esito del Collaudo Finale.

Art. A.1.37 Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno denunciati, accertati e liquidati con la procedura stabilita dell'art. 166 del Regolamento, avvertendo che la denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto alla direzione lavori entro il termine di 5 gg. da quello del verificarsi del danno.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scosscimenti, le scollature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque o da rotture di tubazioni alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interramenti delle cunette, pavimentazioni, ecc. dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Art. A.1.38 Occupazioni e danni

L'Impresa provvederà a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla D.L.; sono pure a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati, enti, per danni alle colture e frutti pendenti, ecc., fuori della zona stabilita sia per espropri che per serviti.

Art. A.1.39 Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto (di cui al D.Lgs. 81/2008) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non prevedano la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi, del Codice Appalti, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto. Il regolamento stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del Contratto da parte del committente.

I Contratti di Appalto, ai sensi, del Codice Appalti, se privi dei Piani di Sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza o, nei casi di Appalti sotto soglia, del Piano di Sicurezza Sostitutivo) sono nulli.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel Verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in cui si colloca l'Appalto e cioè:

- che il **Committente** è il Comune di Bibbiena, e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'Ing. Guido Rossi Responsabile Settore Lavori Pubblici;
- che il **Responsabile dei Lavori**, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) è l'Ing. _____;
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il **Coordinator della Sicurezza in fase di progettazione** è l'ing. _____;
- che il **Coordinator della Sicurezza in fase di esecuzione** è l'ing. _____;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza in quanto facenti parte del Progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi , del Codice Appalti, assommano all'importo di Euro _____.
- L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dal Codice Appalti, di inserire nelle «proposte integrative» o nel «Piano di Sicurezza Sostitutivo» e nel «Piano Operativo di Sicurezza»:
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i Certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i Certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali:
- casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognari, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in

- situazioni particolari, comunque sommersibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
 - Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzi da impiegare.
 - Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
 - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
 - L'appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. A.1.40 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dal Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato, dal Codice dei contratti.

Art. A.1.41 Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di contratto

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BIBBIENA **PROVINCIA DI AREZZO**

Repertorio n. ...

CONTRATTO IN MODALITA' DIGITALE PER APPALTO LAVORI DI _____ (CUP _____ - (CIG _____)). L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di Bibbiena (AR) in via Berni, n. 25, avanti a me Dott. Giuseppe Liberto, Segretario Comunale, a quest'atto autorizzato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 c. 4 lett. c) del D.lgs. 18/8/2000 n.267, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

da una parte l'Ing. Guido Rossi nato a Bibbiena (AR) il 24/09/1956, domiciliato presso la sede Municipale, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune (C.F. 00137130514), in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 6 Tecnico Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 107, del T.U.E.L.; =====

da una parte il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in località _____, in qualità di _____ dell'Impresa _____ avente sede in _____, via/Piazza _____ n. ____ Codice Fiscale e P.IVA _____, cui risulta conferito, giusto atto in data _____ repertorio n. _____ a rogito del Notaio _____, registrato in _____ in data _____ al n. ____ serie ___, mandato speciale con rappresentanza da parte dell'Impresa _____, avente sede in _____, _____ n. ____ Codice Fiscale e P.IVA _____, la quale, in qualità di Capogruppo Mandataria della costituita Associazione Temporanea di Imprese di tipo _____, stipula il presente contratto in nome e per conto proprio e dell'Impresa Mandante. Detti componenti della cui identità personale e dei poteri di rappresentanza legale io Segretario Comunale sono certo, con quest'atto senza assistenza dei testimoni avendovi le parti e io stesso non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48 c.1 della Legge 16/2/1913 n. 89 come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246 convengono quanto segue. =====

PREMESSO

- che con deliberazione G.C. n. ____ del _____ veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di _____, ammontante a complessivi € _____, di cui € _____ per lavori a corpo soggetti a ribasso, € _____ per oneri della sicurezza ed € _____ per somme a disposizione dell'Amministrazione; =====
- che al finanziamento della spesa è fatto fronte nel seguente modo: =====
- per € _____ con _____
 per € _____ con i fondi propri dell'Amministrazione _____; =====
- che con determinazione Reg. Gen. n. ____ del _____, resa efficace con successivo atto n. ____ del _____, è stata disposta a seguito di procedura pubblica, l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore della _____ avente sede in _____, via/Piazza _____ n. ____ C.F. _____ e _____ (mandante), avente sede in _____ C.F. _____; =====
- che il Responsabile del procedimento, con nota PEC in data _____ prot. n. _____, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati circa gli esisti della procedura di gara, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice; =====
- che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara all'Albo Pretorio della Stazione appaltante, sul profilo del committente del Comune di Bibbiena e sul sito Internet dell'Osservatorio dei contratti pubblici; =====
- che il Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare che non risultano sussistere a carico delle Imprese _____ e _____ gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; =====
- che in relazione al presente contratto non è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011, ricorrendo nella fattispecie la casistica di cui al comma 3 lettera e) dell'art. 83 del medesimo Decreto; =====
- che sono stati acquisiti agli atti d'ufficio i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL _____ e prot. INAIL _____, attestante la regolarità delle imprese _____ e _____ negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi avente validità fino al _____ e al _____; =====
- che il Responsabile unico del procedimento ha provveduto ad effettuare gli accertamenti prescritti dagli artt. 31, 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016, dando atto che non è necessaria la verifica preliminare dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del medesimo Decreto; =====
- che il termine dilatorio per la stipulazione del presente contratto previsto dell'art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 è scaduto in data _____; =====

- che il Responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto concordemente apposito verbale relativo al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori escludendo che in seguito le ditte possano riservarsi di dichiarare, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori che precludano la realizzazione dell'opera, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle c.d. cause di forza maggiore; =====

- che il Responsabile del procedimento ha provveduto alla validazione e verifica del progetto esecutivo con il tecnico progettista, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016; =====

- che le Ditte del raggruppamento appaltatore hanno dichiarato di essere/non essere soggette alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999 in materia di assunzione obbligatoria al lavoro di personale disabile, in quanto occupanti alle proprie dipendenze meno di 15 persone utili ai fini della determinazione delle quote di riserva ovvero _____; =====

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non indicate, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura, =====

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 oggetto e prezzo del contratto

L'Ing. Guido Rossi, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 6 del Comune di Bibbiena in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e di seguito denominato "Comune", concede ed affida a _____, che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena esatta esecuzione, l'appalto dei lavori di _____, nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, al prezzo complessivo di € _____ (_____ al netto d'I.V.A. così suddiviso: € _____ per lavori al netto di ribasso del _____ % (_____ per cento); € _____ per oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016. Il contratto è stipulato interamente a corpo, pertanto l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere richiesta da alcuna delle Parti in contratto alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori aggiudicati.

Art. 2 termini di pagamento

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, sul valore dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. =====

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è previsto per stati di avanzamento, ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati come prescritto nel capitolo speciale d'appalto, al netto delle eventuali trattenute di legge e delle rate precedentemente pagate raggiunga un importo non inferiore ad € 50.000,00. Al verificarsi di tali condizioni entro 45 giorni il Direttore dei Lavori dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento lo stato di avanzamento, con l'indicazione dei lavori eseguiti e degli importi da liquidare. Il Responsabile unico del procedimento emetterà, entro i successivi 7 giorni, il certificato di pagamento per la liquidazione cui si fa fronte con provvedimento del Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 6 "Tecnico Lavori Pubblici" del Comune di Bibbiena da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente della relativa fattura elettronica" del soggetto creditore e previa acquisizione, agli atti d'ufficio, del Documento Unico attestante la regolarità delle imprese negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché negli accantonamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva alla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori da cui risultino gli effettivi importi da corrispondersi. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, l'appaltatore deve fornire, mediante idonea documentazione, dimostrazione dell'avvenuto versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali in favore del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori. Qualora sussistano le condizioni per dichiarare la sospensione dei lavori oltre il quarto del termine contrattuale per la loro ultimazione, il Responsabile unico del procedimento dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione previe le verifiche anzidette. Gli importi di liquidazione hanno carattere provvisorio e possono, quindi essere rettificati o corretti a cura della Direzione dei Lavori in relazione agli accertamenti effettuati. Le somme dovute saranno corrisposte a cura del Tesoriere comunale mediante accredito sul c.c. bancario dedicato n. _____ intestato alla Ditta _____ (codice IBAN _____), a ciò venendo espressamente autorizzato il Comune che resta, pertanto espressamente esonerato da ogni responsabilità. L' Ditta _____

aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136. La Ditta si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Arezzo della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 codice civile, e il Responsabile unico del procedimento prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accettare la presenza di tutta la documentazione di rito entro 15 giorni dalla presentazione della relazione finale dei lavori. Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo non possono superare quelli indicati dall'articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016. =====

Art. 3 ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto Ministeriale, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. In ogni caso, per quanto non previsto, si rinvia al D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012. ===

Art. 4 cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 le cessioni dei crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto, purché i Cessionari siano banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. A norma del richiamato comma 13 secondo periodo la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto con questo stipulato. =====

Art. 5 obblighi della Ditta appaltatrice

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nei documenti facenti parte del progetto sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, oltre alle norme contenute, in quanto compatibili, nel Capitolato generale delle OO.PP. e nella disciplina del DPR n. 207/2010 in vigore. Le parti danno atto che le Imprese del raggruppamento appaltatore hanno comunicato per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il nominativo del proprio Direttore tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere. L'appaltatore è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusione, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

Art. 6 termini contrattuali

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in _____ (_____) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. E' fatto salvo il ritardo per cause di forza maggiore o caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all'appaltatore.

Art. 7 sospensione lavori e proroghe

Qualora cause imprevedibili e/o ragioni climatiche e/o circostanze speciali impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su istanza, ne ordina la sospensione con nota scritta all'appaltatore e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il Responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolo generale, ai sensi dell'articolo 107 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni dei lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali (compresi i c.d. periodi di ferie) sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta appaltatrice alcun compenso,

indennizzo e/o ristoro. L'appaltatore che, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo, comunque non inferiore a 30 giorni, rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti al Comune per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'appaltatore non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture, se questo non abbia tempestivamente denunciato - in forma scritta - al Responsabile unico del procedimento e/o alla Direzione lavori il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e/o fornitori. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo del cronoprogramma, ai sensi dell'ultimo comma, dell'art. 43 del DPR n. 207/2010.

Art. 9 revisione prezzi

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. In particolare trattandosi di appalto a corpo, si evidenzia che le voci e le quantità contenute nell'elenco prezzi unitari e nel computo metrico estimativo facenti parte del progetto esecutivo, hanno valore puramente indicativo e non esauritivo, essi costituiscono esclusivamente una esplicitazione di come è stata determinata la stima dell'ammontare dei lavori posto a base di gara e si intendono accettati dall'Operatore economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Resta comunque inteso che i prezzi dedotti in contratto, i quali tengono conto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del Codice resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, non essendo ammessa la revisione dei prezzi e non applicandosi nella fattispecie il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice possono essere valutate sulla base dei prezzi di cui all'art. 23 commi 7 e 16, esclusivamente le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 10 varianti in corso d'opera

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti. Tali varianti verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante ricorso al prezziario ufficiale della Regione Toscana in vigore al momento delle modifiche (artt. 106 comma 1 e 23 commi 7 e 16 del Codice), ai quali sarà applicato il medesimo ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara. =====

Art. 11 garanzie

L'appaltatore ha presentato, agli atti del Comune la polizza d'assicurazione di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 della compagnia _____, polizza n. _____ del _____ per una somma assicurata pari a € _____ (_____ euro virgola _____ centesimi) a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta; b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) richiederà all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta appaltatrice. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escusione, anche parziale. In ogni caso, le garanzie devono rispettare i requisiti prescritti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 collaudo

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data della loro ultimazione. Nel caso in cui risulti obbligatoria la redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo questo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto, avvengono con approvazione dei predetti certificati che hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla loro emissione. Decorso tale termine, il Certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione degli stessi non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per i collaudi in corso d'opera le Parti rinviano alle previsioni di legge, ex comma 1 dell'articolo 150 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli 215 e seguenti del DPR n. 207/2010. Il Comune si riserva, comunque di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori dandone comunicazione scritta all'appaltatore che non può opporre alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta né eccezioni. L'appaltatore in quest'ultimo caso è autorizzato a richiedere la stesura di verbale in contraddirittorio circa lo stato delle opere, per poter essere garantito dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti, si rinvia per quanto non disciplinato all'articolo 230 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro 10 giorni naturali e consecutivi quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669, del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni mezzo prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. ===

Art. 14 custodia cantieri

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

Art. 15 inizio lavori, obblighi di consegna e informazione

L_____ Ditt_____ del _____, ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.lgs. n. 81/2008, ha _____ presentato al Responsabile unico del procedimento prima dell'inizio lavori: =====
- la documentazione di cui al punto 1 dell'allegato XVII al D.lgs. n. 81/2008; =====
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS all'INAIL ed alle casse edili, nonché una dichiarazione contenente il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. =====
- un piano operativo di sicurezza. Tale piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L'appaltatore è obbligato altresì ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008. Il Datore di

lavoro dell'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 16 cessione contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. In deroga al comma precedente, il Comune può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo del Comune, alla modifica soggettiva della Ditta appaltatrice a seguito di cessione, trasformazione o scissione. La mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto e va comunicata alla Ditta appaltatrice nei termini sopra descritti.

Art. 17 comunicazioni via posta elettronica certificata

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per il Comune bibbiena@postacert.toscana.it, per l'appaltatore _____. Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente la Parte interessata ne darà comunicazione certa all'altra mediante semplice email, ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.

Art. 18 obblighi retributivi della Ditta appaltatrice

Le Ditte del raggruppamento appaltatore, compresi eventuali subappaltatori o cattimisti, sono obbligate ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Le Ditte si obbligano, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano le Ditte anche nel caso che le stesse non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una trattenuta sui crediti dell'appaltatore ove quest'ultimo risulti inadempiente agli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi di lavoro e provvederà in caso d'inadempimento accertato o ad esso segnalato a una detrazione di importo corrispondente all'inadempienza sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati a garanzia degli obblighi suddetti anche avvalendosi dell'apposita fideiussione a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità, il Responsabile unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'appaltatore.

Art. 19 recesso e risoluzioni

Ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo della sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del codice; =====
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 co. 1 lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al co. 7 del medesimo articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 co. 1 lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 co. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 co. 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme del codice. =====

Costituiscono, a norma del comma 2 del richiamato art. 108, obbligo di risoluzione del contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso, l'intervenuta decaduta dell'attestazione di qualificazione ovvero il venir meno dei requisiti di capacità economi-finanziaria e tecnico-professionale per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e l'emissione, nei confronti dell'appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice.

Le Parti convengono inoltre che sono, comunque motivi espressi di risoluzione del contratto trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456, del codice civile e dell'articolo 21sexies, della Legge n.241 del 1990: =====

- a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" per atti o comportamenti imputabili all'aggiudicatario; b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario; c) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell'Aggiudicatario per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati; d) venir meno, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici; e) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali; f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; g) comportamenti e gestione gravemente irresponsabili o gravi negligenze; h) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto; i) l'esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal progetto; j) mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato l'aggiudicazione del contratto; k) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale); l) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o difide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; m) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- n) la violazione delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti; o) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; p) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.c. n. l. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione; q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008; r) ogni inadempienza al piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con PEC prima di dare corso alla risoluzione. È, comunque, motivo di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, nonché l'accertamento che nei contratti della Ditta aggiudicataria con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 commi 8 e 9 della legge n. 136/2010. Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con PEC. Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta appaltatrice, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare e/o ritardare l'adempimento

dell'obbligo a immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Costituisce motivo di recesso dal contratto, l'accertamento successivamente alla sua stipula, delle seguenti situazioni: a) art. 88 co. 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia; b) art. 92 co. 4 del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto sopra previsto, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti oltre al decimo di quelli da eseguire. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di venti giorni, decorso i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori e ne verifica la regolarità. Le Parti concordano che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'appaltatore, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 21 ritardi e penali

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico della Ditta appaltatrice una penale pecunaria del 1‰ (uno per mille) sull'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente articolo 1. La penale si applica in via automatica scaduti 30 giorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni accertati dal Comune. La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione con detrazione a carico dell'appaltatore. È compito della Direzione dei lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione lavori. Non è espressamente previsto alcun premio di accelerazione. =====

Art. 22 domicilio legale e controversie

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto e per tutte le conseguenze da esso derivanti, il comune e l'appaltatore dichiarano di eleggere il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo di questo atto, ne consegue che Foro competente è quello del giudice dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 20 del c.p.c., =====

Art. 23 clausola di manleva

La Ditta aggiudicataria terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditta di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dalla Ditta aggiudicataria stessa. La Ditta aggiudicataria assume ogni rischio relativo alla realizzazione dell'appalto, anche se non espressamente contemplato nel capitolato, in relazione ad ogni circostanza, situazione, condizione od evento, anche non conosciuto e non conoscibile, non previsto e non prevedibile, ed anche se straordinario ed eccezionale che possa comunque incidere sulla realizzazione dell'opera e sui tempi, le modalità e gli oneri della medesima. =====

Art. 24 riservatezza

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto. dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso l'ufficio Segreteria. L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bibbiena con sede a Bibbiena, in via Berni n. 25, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'Ing. Guido Rossi in qualità di RUP. =====

Art. 25 spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - sono a totale carico dell'appaltatore. Ad ogni effetto le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è di € _____ (_____ euro virgola _____ centesimi), corrispondente all'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n.131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.

Art. 26 norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, al Capitolato Speciale d'Appalto tecnico e amministrativo ed all'elenco prezzi unitari, agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti del Comune presso l'ufficio Segreteria, che la Ditta appaltatrice dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura. Le Parti, ad integrazione del comma precedente, rinviano espressamente al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 19 aprile 2000 n. 145 ed al DPR n. 207/2010, per le norme non in contrasto e/o non abrogate e/o in quanto compatibili con il D.lgs. n. 50/2016. Trattandosi di contratto formato digitalmente, si da atto che l'imposta di bollo è stata assolta in forma virtuale. Del presente atto, redatto da me, Segretario Comunale, in modalità digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero 19 pagine a video, viene data lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del medesimo Decreto. Ai fini di quanto previsto dall'art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 82/2005 io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del medesimo Decreto. =====

LA DITTA ...

IL DIRIGENTE ...

IL SEGRETARIO COMUNALE ...

I tecnici:
Ing. Guido Rossi
Arch. Nora Banchi